

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 DEL 29.09.2005

OGGETTO: Modifica ed integrazione al regolamento sull'affido familiare dei minori approvato con delibera di C. C. n. 52 del 06.06.1997 -

L'anno Duemilacinque addì ventinove del mese di settembre alle ore 20,00 e segg., e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto

Alla seduta di Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria e urgente, partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7 all'appello nominale, risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti
- Furnari Luigi	si	
- Capace Angelo	si	
- Fazio Salvatore	si	
- Barbagallo Angelo	si	
- Seninara Alfio	si	
- Pappalardo Carnela	si	
- Mineo Salvatore	si	
- Trischitta Giovanni	si	
- Santanocito Giancarlo		si
- Marchese Mario	si	
- Ronsisvalle Francesco		si
- Di Perna Giuseppe		si
- Musuneci Gaetano	si	
- Patti Filippino	si	
- Pinzone Franco	si	

Totale presenti : 12 - Totale assenti : 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. Trischitta Dott. Giovanni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Battaglia Dott.ssa Innocenza

Sono stati designati scrutatori i consiglieri Capace, Pinzone e Seninara

La seduta è pubblica.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTA
DAL SETTORE SOCIO-CULTURALE SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI
SERVIZI SOCIALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO
FAMILIARE DEI MINORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n.22 del 9.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività
socio-assistenziali in Sicilia;

Vista la legge n. 184 del 4.05.1983 che disciplina l'affidamento familiare
dei minori;

Vista la legge n. 328 dell'8.11.2000 "legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge n. 149 del 28.03.2001 "modifica alla legge n. 184 del
4.05.1983 recante norme per la disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori nonché il titolo VIII° del libro I° del codice civile";

Viste le linee guida del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana
triennio 2001/03 in attuazione della legge 328/00;

Vista la l.r. n. 10 del 31.07.03 "norme per la tutela e la valorizzazione
della famiglia";

Visto il Decreto dell'Assessore degli EE. LL. n. 481 del 28 febbraio 2005
" Modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio
di Affidamento Familiare dei minori";

Considerato che alla luce della nuova normativa in materia, si rende neces-
sario modificare ed integrare il regolamento sull'affidamento familiare
dei minori, che era stato approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del
6.06.1997;

Visto il vigente O.A. degli EE. LL. della R.S.;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la re-
sponsabilità tecnica ha espresso parere favorevole;

PROPONE AL CONSIGLIO DI D E L I B E R A R E

Di approvare il nuovo regolamento per l'affidamento familiare dei minori,
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e gli allegati
"1", "2" e "3".

Che intende revocato il precedente regolamento approvato con delibera di
C.C. n. 52 del 06-06-1997.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

art.2

L'affidamento familiare è un'intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli o formato da una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelle di una famiglia.

art.3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale (All. n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il Tribunale dei Minori con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specialmente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'Autorità Affidante sull'andamento del programma di affidamento, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, e deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rinodulando gli obiettivi del progetto su indicazioni del servizio sociale.

L'A.F. cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutando l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

art. 4

L'A.F. è un'intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

di cui alla Direttiva Interassessoriale n.1737 - 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

art. 5

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a :

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari (All.n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte della A.G.;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad E. 400,00 da ridefinire annualmente in base alla variazione ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto d'assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla naturazione del minore;
- integrazione della famiglia in ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
 - provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
 - assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
 - favorire il rapporto del minore con la sua famiglia d'origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuali prescrizioni dell'A.G.;
 - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
 - rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.
- L'affidatario esercita i poteri connessi con la poestà parentale in rela-

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

zione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordato con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni della A.G.;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Allegato "1"

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore _____ nato il _____ a _____ residente in _____ via _____

Preso atto dell'assenso manifestato il _____ da _____ genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____ residente a _____

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni

Visti gli art. 2,3,4 e 5 della L. 149/01 di modifica alla L.184/83, affida (o proroga l'affidamento) il minore _____ al _____ dal _____ al _____ salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____ con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____ all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a E. _____ quale contributo al mantenimento dell'affidato.

IL CAPO SETTORE

Il Giudice Tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

IL GIUDICE TUTELARE

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Allegato "2"

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

Il signor/a _____
residente in _____
via _____ Tel. _____

Il signor/a _____
residente in _____
via _____ Tel. _____ genitori o
tutori del minore _____

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2,4 e 5 della legge 149/01 di modifica
alla legge 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore _____
_____ alla famiglia _____
_____ residente in _____
via _____ Tel. _____

si impegna/si impegnano

1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'A.G.;
2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
4. a rispettare le condizioni previste nel regolamento comunale sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

li _____

(firma de...affidant..)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Partecipano alla seduta il Sindaco Avv. Francesco Petralia, l'Assessore Ins. Concetta Sinatra e l'Assessore Sig. Stefano Stella.

Il Presidente Trischitta passa alla trattazione del IV punto iscritto all'o.d.g. riguardante la modifica ed integrazione del regolamento sull'affido familiare dei minori e dà lettura della proposta di deliberazione.

Il consigliere Mineo chiede al Presidente che vengano letti tutti i verbali della commissione che riguardano l'argomento in esame.

Il Presidente Trischitta invita il Sig. Barbagallo, dipendente dell'Ufficio di Segreteria, a leggere i verbali di cui alla richiesta del consigliere Mineo.

Esce il consigliere Furnari. Sono le ore 21,10. Presenti n. 11 consiglieri

Il consigliere Seninara chiede la lettura integrale del regolamento e fa presente che questa richiesta non è un atto di ostruzionismo politico. Comunque, è disposto a ritirare la propria proposta, qualora i consiglieri presenti conoscano il regolamento che si deve votare. Infine, rileva che in consiglio non è presente alcun consigliere di maggioranza.

Il Sindaco si chiede se la Commissione che ha esaminato la proposta di modifica del regolamento lo abbia letto integralmente.

Il Consigliere Seninara fa presente che la sua richiesta è stata fatta per far conoscere al consiglio comunale il regolamento. Comunque, ritira la propria richiesta di lettura del regolamento.

Il Sindaco fa rilevare al consigliere Seninara che la maggioranza si forma in consiglio, che siano presenti o meno i consiglieri di maggioranza non ha importanza.

Il Consigliere Pappalardo chiede che l'Assistente Sociale Crispi, presente in aula, di relazionare sull'argomento in esame, in particolare soffermandosi sulle norme innovative contenute nel nuovo regolamento dell'affido familiare dei minori.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che l'Ufficio ha predisposto un regolamento su uno schema tipo predisposto dall'Assessorato Regionale e adattato alle esigenze della nostra collettività.

La Sig.ra Crispi, invitata dal Presidente Trischitta, illustra sul nuovo regolamento, spiegando in modo analitico l'iter procedurale e le innovazioni che si sono apportate rispetto al precedente regolamento.

Il consigliere Mineo ritiene l'argomento molto interessante però nutre delle perplessità su alcuni punti del regolamento relativi al numero di minori da affidare ad ogni nucleo familiare e alla eventuale revoca dell'affido.

Il consigliere Pappalardo, intervenuto, ritiene necessario stabilire dei criteri per l'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie in modo da evitare delle disparità di trattamento tra le stesse.

Il consigliere Seninara ritiene che la proposta di regolamento sull'affido

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

familiare dei minori non debba essere modificata. Infine, dichiara di votare favorevolmente la proposta de qua.

Il Presidente Trischitta non essendoci altri interventi, mette ai voti per appello nominale, la proposta in esame. La votazione dà il seguente esito:

- Presenti n. 11 n. 4 Assenti (Santanocito, Ronsisvalle, Di Perna, Furnari)
- Votanti n. 11
- Favorevoli n. 11

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando accolta la proposta di deliberazione relativa alla approvazione del regolamento sull'affido familiare dei minori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi che precedono.

Vista la superiore proposta di deliberazione, predisposta dal settore Socio-Culturale;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.n.i. che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente;

Visto l'esito della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

D E L I B E R A

Di approvare il nuovo regolamento per l'affidamento familiare dei minori, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e gli allegati "1", "2" e "3".

=====

Proposta di deliberazione di C.C. relativa a:

Modifica ed integrazione al regolamento sull'affido familiare dei minori approvato con delibera di C. C. n. 52 del 06.06.1997 -

Si esprime parere favorevole:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Triconi Flora Maria

Allegato alla delibera di C.C. n. 87 del 29.09.2005

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

art.2

L'affidamento familiare è un'intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli o formato da una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelle di una famiglia.

art.3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale (All. n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il Tribunale dei Minori con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specialmente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'Autorità Affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, e deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rinodulando gli obiettivi del progetto su indicazioni del servizio sociale.

L'A.F. cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutando l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

art. 4

L'A.F. è un'intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n.1737 - 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

art. 5

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a :

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari (All.n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte della A.G.;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad E. 400,00 da ridefinire annualmente in base alla variazione ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto d'assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla naturazione del minore;
- integrazione della famiglia in ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia d'origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuali prescrizioni dell'A.G.;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

- rispettare il progetto di affidamento pena revoca dello stesso provvedimento. L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordato con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni della A.G.;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Allegato "2"

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

Il signor/a _____
residente in _____
via _____ Tel. _____

Il signor/a _____
residente in _____
via _____ Tel. _____ genitori o
tutori del minore _____

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2,4 e 5 della legge 149/01 di modifica
alla legge 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore _____
_____ alla famiglia _____
_____ residente in _____
via _____ Tel. _____

si impegna/si impegnano

1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'A.S.;
2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
4. a rispettare le condizioni previste nel regolamento comunale sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

li _____

(firma de...affidant..)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

IL PRESIDENTE
F.to Trischitta Dott. Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Capace Angelo

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Battaglia D.ssa Innocenza

=====

Affissa all'albo pretorio dal 10-10-2005

L'impiegato addetto
F.to

al 24-10-2005, vi é rinasta per giorni quindici

L'Impiegato addetto
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Con.le, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio, certifica che copia della presente deliberazione é stata pubblicata dal 10-10-2005 al 24-10-2005 a norma dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e che avverso di essa non é stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo.

li, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Battaglia D.ssa Innocenza
=====

Esecutiva ai sensi dell'art. 12 1° comma della L.R. n. 44/91

li, 21-10-2005 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Battaglia D.ssa Innocenza

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE